



**TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA  
DEL TRENINO – ALTO ADIGE/SÜDTIROL  
SEDE DI T R E N T O**

**DECRETO n. 11/2022**

**Deleghe di funzioni presidenziali ai magistrati in servizio presso la Sede di Trento del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige/Südtirol**

**IL PRESIDENTE**

Viste le fattispecie di delega da parte del Presidente ad altro magistrato espressamente previste dagli artt. 56, 61, 65, 85 e 118 c.p.a., rispettivamente riguardanti l'adozione di misure cautelari monocratiche, l'adozione di ordinanze istruttorie, l'adozione di provvedimenti di estinzione di ricorsi ovvero dichiarativi della loro improcedibilità e l'emissione di decreti ingiuntivi;

Ritenuta, altresì, delegabile ad altro magistrato l'emissione dei provvedimenti presidenziali di abbreviazione dei termini di cui all'art. 53 c.p.a.;

Viste le ulteriori fattispecie di delega da parte del Presidente ad altro magistrato rispettivamente previste, con riferimento all'art. 13-ter disp. att. c.p.a., dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167 del 22 dicembre 2016 come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 127 del 16 ottobre 2017 in tema di autorizzazione al superamento dei limiti dimensionali dei ricorsi e delle memorie processuali nonché, con riferimento all'art. 13, comma 1, disp. att. c.p.a. come da ultimo sostituito dall'art. 4, comma 2, del d.l. 30 aprile 2020, n. 28 convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della l. 25 giugno 2020, n. 70, dall'art. 9, comma 8, prima parte dell'allegato I del decreto del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa del 28 luglio 2021 in tema di autorizzazione al deposito su supporto informatico di atti che per motivi tecnici non risultino direttamente depositabili nel Sistema informatico della Giustizia Amministrativa (SIGA) a cura delle parti;

Ritenuto, pertanto, di disciplinare mediante il presente decreto il rilascio delle proprie deleghe nelle materie dianzi menzionate ai magistrati in servizio presso la Sede di Trento del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige/Südtirol, considerando anche l'ipotesi dell'estrema urgenza per provvedere all'assegnazione dei ricorsi per la loro trattazione alle pubbliche udienze e alle camere di consiglio, nonché di nomina dei relatori;

Visti l'art. 31 della l. 27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali) e l'art. 15 della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa del 18 gennaio 2013;

Visto il d.P.R. 6 aprile 1984, n. 426 e successive modifiche, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino - Alto Adige/ Südtirol concernenti l'istituzione del Tribunale amministrativo regionale di Trento e della Sezione autonoma di Bolzano;

## DECRETA

1. In caso di temporanea assenza dalla propria sede di servizio o dal proprio domicilio, con esclusione nel caso di suo collocamento in congedo per malattia, il Presidente può delegare con proprio decreto altro magistrato in servizio presso la Sede di Trento del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige/Südtirol, da lui prescelto con riguardo all'ordine di anzianità di ruolo e alla sua disponibilità personale, l'esercizio delle funzioni presidenziali di cui agli artt. 53, 56, 61, 65, 85 e 118 c.p.a. nonché quelle previste dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167 del 22 dicembre 2016 come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 127 del 16 ottobre 2017 e dall'art. 9, comma 8, prima parte dell'allegato I del decreto del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa del 28 luglio 2021.
2. In caso di urgenza, determinata anche dal malfunzionamento delle dotazioni informatiche in disponibilità del Presidente, la delega presidenziale è disposta mediante e-mail indirizzata dal Presidente al Segretario Generale del T.R.G.A., Sede di Trento, al magistrato delegato e per conoscenza agli altri magistrati ivi in servizio. Nelle ipotesi di eccezionale urgenza possono essere delegati con il medesimo mezzo anche i compiti di provvedere all'assegnazione dei ricorsi per la loro trattazione alle pubbliche udienze e alle camere di consiglio, nonché di nomina dei relatori.
3. In ogni caso l'atto di delega indica le funzioni con esso delegate e il periodo di vigenza della delega. L'atto di delega deve essere menzionato dal magistrato delegato nei provvedimenti da lui adottati in sua esecuzione. L'atto di delega è parimenti menzionato nei verbali di nomina dei relatori.
4. In caso di collocamento in congedo del Presidente per malattia, per tutto il relativo periodo tutte le funzioni presidenziali previste dalle norme di legge o di regolamento sono direttamente assunte dal magistrato più anziano in ruolo in servizio presso la Sede di Trento del T.R.G.A., il quale può a sua volta esercitare per il medesimo periodo le facoltà di delega previste dal presente decreto.

Il presente decreto è comunicato a cura della Segreteria del Tribunale ai Consigli degli Ordini degli avvocati di Trento e di Rovereto, all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, alla Camera amministrativa di Trento. Il presente decreto è, inoltre, pubblicato sul sito internet della Giustizia Amministrativa.

Trento, 16 giugno 2022

Il Presidente  
Fulvio Rocco